



AGID

Agenzia per
l'Italia Digitale

Regole tecniche

*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle
Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)*

Versione 2.0 del 30 dicembre 2025



Sommario

Sommario	2
Premessa	4
1. Ambito di applicazione	7
1.1 Ambito soggettivo.....	7
1.2 Ambito oggettivo	7
2. Riferimenti e sigle	9
2.1 Note di lettura del documento	9
2.2 Riferimenti Normativi	9
2.3 Linee guida e regolamentazione di riferimento	10
2.4 Termini e definizioni	11
3. Requisiti delle piattaforme.....	14
3.1 Requisiti derivanti dagli obblighi di transizione digitale	14
3.1.1 Disposizioni di transizione digitale e norme di carattere generale	14
3.1.2 Obblighi di transizione digitale e monitoraggio	15
3.2 Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni.....	16
3.3 Requisiti funzionali	17
3.3.1 Requisiti generali (Classe 1).....	18
3.3.2 Requisiti specifici (Classe 2)	19
3.3.3 Requisiti di interoperabilità (Classe 3)	19
3.3.4 Requisiti di esecuzione di procedure end-to-end (Classe 4)	20
4. La Certificazione PAD	21
4.1 Principi generali.....	21
4.2 Gestione del processo di certificazione	22
4.3 Registro delle Piattaforme Certificate	23
5. Schema operativo del processo di certificazione.....	25
5.1 Processo di Certificazione.....	25
5.2 Abilitazione all'ambiente di collaudo PDND per i test di Classe 3	25
5.3 Avvio dell'istanza di certificazione da parte dei Gestori della PAD	25
6. Ulteriori requisiti del Gestore	27
6.1 Caratteristiche specifiche del Gestore PAD.....	27
7. Intelligenza Artificiale e automazione nelle PAD	29
7.1 Riconoscimento del potenziale e base normativa	29
7.2 Ambiti applicativi potenziali nelle PAD	29

7.3	Principi fondamentali per un'implementazione responsabile.....	30
7.4	Necessità di tracciabilità per il RUP	31
7.5	Integrazione nelle Regole tecniche e nel processo di conformità.....	32
7.6	Classificazione del rischio nell'utilizzo dell'IA.....	32
8.	Entrata in vigore e norme transitorie.....	33

Premessa

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice”) include la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, rappresenta una priorità strategica nazionale ed europea. L'interoperabilità e la sicurezza delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (di seguito PAD) sono elementi cardine per realizzare tale digitalizzazione.

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. *Correttivo*) recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*” che, tra l'altro, modifica l'articolo 26 del Codice rubricato “Regole tecniche”.

Il testo aggiornato dell'articolo 26 prevede, al comma 1, che spetta ad AGID stabilire, di intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle PAD, sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 del medesimo articolo, consistenti in requisiti e titoli, nonché la conformità di dette piattaforme all'*Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale* di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice.

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non può prescindere dal rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che, in coerenza col Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale, fissa i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, di interoperabilità in attuazione del principio del *once only*¹.

¹ *Once only principle*: il principio secondo cui ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e la pubblica amministrazione in possesso del dato non deve richiederlo al cittadino/impresa.

Si sottolinea come l'attuazione della digitalizzazione e del principio del *once only* correlate alla obbligatorietà dei dati trasmessi dalle PAD verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), consentono di migliorare la qualità dei dati e la loro tempestività con effetti positivi anche sull'attività di monitoraggio dell'esecuzione dei lavori pubblici come indicato nel paragrafo 3.1.2.

Ai sensi del testo aggiornato dell'articolo 26 del Codice, le PAD devono essere conformi ai requisiti tecnici che consentono lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice e certificate sulla base del possesso di requisiti e titoli, relativi anche agli aspetti di sicurezza.

Ai sensi del citato articolo 22, le PAD devono quindi consentire:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte;
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

La piena implementazione delle descritte funzioni e, in particolare, di quanto previsto alla lettera g), consente il monitoraggio digitale della fase esecutiva e assicura la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica.

Il monitoraggio digitale della fase esecutiva consente anche la strutturazione di meccanismi di *early warning* capaci di intercettare i momenti di criticità o stallo nell'avanzamento dei contratti pubblici, fornendo elementi utili alle stazioni appaltanti per attivare opportune misure rimediali e assicurare il rispetto del cronoprogramma contrattuale, in attuazione del principio generale di tempestività nell'esecuzione di cui all'articolo 1 del Codice.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto sono adottate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Codice, le nuove Regole tecniche, che sostituiscono integralmente quelle precedentemente in vigore. In particolare, rispetto alla versione precedente:

- è stata rivista la classificazione dei requisiti tecnici, comprendendo anche i requisiti di sicurezza delle informazioni;
- sono state razionalizzate le modalità di certificazione delle PAD che sostituiscono la Dichiarazione di conformità, accettabile non oltre il 31 dicembre 2025;
- lo Schema operativo, precedentemente pubblicato con un provvedimento separato, è stato incorporato;
- non sono comprese le Regole tecniche sulle Piattaforme di fideiussione che sono oggetto di un documento separato.

Le presenti Regole tecniche, allo stato attuale, sono corredate dai seguenti Allegati:

1. Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale;
2. Checklist per la certificazione delle PAD;
3. Quadro di riferimento normativo e tecnico per le Piattaforme di approvvigionamento digitale.

In considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e tecnico di riferimento le presenti Regole tecniche sono soggette ad aggiornamento per recepire:

- le nuove disposizioni in atti legislativi europei e nazionali o la modifica di quelli esistenti;
- gli sviluppi degli standard tecnici, conseguenti ai lavori dei comitati di standardizzazione europei e alle esigenze di armonizzazione internazionale;
- le innovazioni tecnologiche, incluse quelle relative all'intelligenza artificiale e ai nuovi paradigmi di interoperabilità;
- le best practice emergenti, derivanti dall'esperienza operativa delle piattaforme di approvvigionamento digitale e dalle verifiche di conformità.

Per la validità e le modalità di aggiornamento delle presenti Regole tecniche, così come per il valore degli Allegati e le modalità di aggiornamento degli stessi si rinvia al capitolo 8.

Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

I soggetti destinatari delle presenti Regole tecniche sono i Gestori PAD (come definiti *infra* al Capitolo 2) che garantiscono il funzionamento e la sicurezza delle piattaforme, ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del Codice ne assicurano la conformità alle presenti Regole tecniche.

1.2 Ambito oggettivo

Ai sensi dell'articolo 26 del Codice e tenuto conto degli standard internazionali di settore² il presente documento:

- individua i requisiti e i titoli per la conformità delle PAD a quanto disposto dall'articolo 22, del Codice, e
- stabilisce le modalità di certificazione delle PAD in base al possesso dei requisiti e dei titoli di cui al punto precedente.

I requisiti e i titoli per la conformità delle PAD riguardano:

- gli aspetti funzionali delle attività che caratterizzano il ciclo di vita dei contratti;
- gli aspetti di interoperabilità con le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e in particolare con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)³;
- la verifica end-to-end per la validazione della conformità funzionale e degli obblighi di digitalizzazione;
- la sicurezza delle informazioni.

² Si veda il capitolo 2 dell'Allegato 3

³ Di cui è titolare ANAC, si veda l'articolo 62-bis del CAD

Ai sensi dell'articolo 18 bis del CAD, il presente documento chiarisce come l'AGID eserciti poteri di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione e proceda all'accertamento delle relative violazioni.

Riferimenti e sigle

2.1 Note di lettura del documento

In linea con le direttive ISO/IEC, Parte 2, e con le prassi seguite dagli enti di standardizzazione europei nella stesura dei documenti di normazione tecnica, il presente documento utilizza le forme verbali «deve», «devono», «non deve», «non devono», «dovrebbe», «non dovrebbe», «può», «possono» e l'aggettivo «opzionale» secondo l'interpretazione descritta di seguito:

- deve, devono, non deve o non devono indicano un obbligo;
- dovrebbe, dovrebbero, non dovrebbe o non dovrebbero, indicano una raccomandazione, per la quale si richiede di comprendere e valutare le implicazioni in caso di scelta di approcci alternativi;
- può, possono o l'aggettivo opzionale, indicano una possibilità di scelta.

2.2 Riferimenti Normativi

Sono riportati di seguito i principali atti che compongono il quadro giuridico di riferimento del presente documento. Si rinvia al Capitolo 1 dell'Allegato 3 delle presenti Regole tecniche per il quadro di riferimento tecnico-giuridico completo.

[CAD]	Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” - “CAD”.
[Codice]	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024, e successive modificazioni ed integrazioni.
[eIDAS]	electronic IDentification Authentication and Signature - Regolamento (UE) n° 910/2014 del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che

	abroga la direttiva 1999/93/CE, che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello europeo per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri dell'UE.
[GDPR]	REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
[DL19]	Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che con l'articolo 16-quater autorizza AGID, fino al 31 dicembre 2025, a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base delle dichiarazioni presentate ⁴ dai soggetti gestori delle piattaforme, attestanti la conformità delle stesse ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice.
[L132/2025]	Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
[Strategia IA]	Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026.

2.3 Linee guida e regolamentazione di riferimento

Di seguito sono elencate le Linee guida e le specifiche tecniche, adottate da AGID e da altri Enti, di diretta applicazione alla materia di cui al presente documento. Si rinvia all'Allegato 3 delle presenti Regole tecniche per l'elenco completo.

[LG_DOC_INF]	Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e relativi allegati.
[LG_PDND_INTER]	Linee guida AGID sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi delle basi dati
[LG_SIC_INTER]	Linee Guida AGID Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici
[LG_INTER_TEC]	Linee Guida AGID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni

⁴ Ai sensi del “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[ST_eDGUE]	Specifiche tecniche AGID per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”
[REG_ACN]	Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 recante Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.4 Termini e definizioni

Di seguito si riportano gli ACRONIMI utilizzati nelle presenti Regole tecniche:

[PA]	Pubblica amministrazione.
[SA]	Stazione appaltante e, ove applicabile in base al Codice, Ente concedente.
[CdC]	Centrale di committenza.
[OE]	Operatore economico.
[CEN]	Comitato europeo di normazione (uno degli enti di standardizzazione riconosciuti in Europa, v. Allegato I del Regolamento (UE) N. 1025/2012).
[BDNCP]	Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 62-bis del CAD.
[PDND]	Piattaforma digitale nazionale dei dati, di cui all’articolo 50-ter del CAD.
[MoDI]	Modello di Interoperabilità, disponibile all’indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita
[SCP]	Servizio Contratti Pubblici, Piattaforma gestita dalla Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
[Accredia]	Ente italiano di accreditamento riconosciuto quale espressione di pubblica Autorità dal Regolamento europeo CE 765/2008.
[CAB]	Organismi di valutazione della conformità accreditati da Accredia.

Ai fini delle presenti Regole tecniche, si intende per:

-
- [Piattaforma di approvvigionamento digitale] o [PAD]**, ai sensi dell'art. 25 del Codice, insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività del ciclo di vita dei contratti pubblici (di norma programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per l'interazione con la BDNCP.
- [Componente software] o [Componente PAD]** Software utilizzato da una PAD, che realizza una o più attività previste dall'art. 22 comma 2 del Codice e interagisce con la BDNCP.
- [Componente IA]** Software utilizzato da una PAD che integra funzioni di Intelligenza Artificiale, come da definizione nell'AI Act.
- [Gestore della piattaforma] o [Gestore PAD]** soggetto che garantisce il funzionamento e la sicurezza della PAD⁵, assicurando la conformità alle presenti Regole tecniche⁶ e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Gestore può coincidere con la stazione appaltante, ente concedente, centrale di committenza, soggetto aggregatore, regione o provincia autonoma responsabile della PAD o essere un soggetto terzo da questi incaricato.
- [Dati della PAD]** L'insieme delle informazioni trattate nell'ambito del ciclo di vita dei contratti, inclusi documenti di gara, offerte, comunicazioni, dati economici e commerciali degli operatori economici.
- [Amministratore di Sistema] o [ADS]** Persona fisica cui è conferito dal Gestore PAD il compito di sovraintendere alla gestione e alla manutenzione della Piattaforma ed al suo utilizzo nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati e sicurezza.
- [Registro di Sistema]** Sistema di registrazione cronologica che garantisce la tracciabilità degli eventi significativi e delle informazioni del ciclo di vita dei contratti pubblici gestiti tramite PAD secondo i requisiti definiti nell'Allegato 2, che ne definiscono anche i requisiti a garanzia dell'integrità.
- [Utente]** Persona fisica autorizzata all'utilizzo della piattaforma secondo uno specifico profilo applicativo.
- [Profilo applicativo]** l'insieme di informazioni relative ai privilegi applicativi di un utente della piattaforma che consente di definire, in base al ruolo dichiarato che ricopre all'interno della propria organizzazione, l'insieme delle attività di competenza per ogni attività del ciclo di vita del contratto.

⁵ Art. 25, comma 3, del Codice.

⁶ Art. 19, comma 6, secondo periodo, del Codice.

[PDND interoperabilità] Infrastruttura tecnologica d'interoperabilità di cui al comma 3 dell'articolo 50-ter del CAD.

[Qualificazione ACN] processo di verifica disciplinato dal REG_ACN per garantire che i servizi cloud per le pubbliche amministrazioni siano in possesso delle caratteristiche necessarie per trattare dati e servizi in funzione della loro classificazione, assicurando, in particolare, opportuni livelli di qualità, di performance, di scalabilità, di portabilità, nonché di sicurezza

[Servizio cloud per le pubbliche amministrazioni] ai sensi dell'art. 1, lett. q) del REG_ACN, servizi cloud tramite i quali sono erogati servizi digitali delle amministrazioni, ovvero servizi informatici erogati tramite reti e sistemi informativi dell'amministrazione o tramite reti e sistemi informativi di terzi per conto dell'amministrazione, verso terzi, internamente all'amministrazione o a supporto di servizi dell'amministrazione, ad esclusione dei servizi ICT di base (art. 1, lett. k) del REG_ACN

[Registro delle piattaforme certificate] o [RPC] Il Registro previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice e tenuto dall'ANAC, costituito dalle sezioni pubblicamente consultabili “Gestori PAD” e “PAD certificate” e dalle ulteriori sezioni non consultabili di cui all'Allegato 1.

[Audit] Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono soddisfatti.

[Organismo di valutazione della conformità] o [CAB] Organismo, ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008, accreditato ai sensi di detto Regolamento secondo la norma ISO/IEC 17065 come competente a effettuare la valutazione della conformità di una PAD.

Requisiti delle piattaforme

3.1 Requisiti derivanti dagli obblighi di transizione digitale

3.1.1 Disposizioni di transizione digitale e norme di carattere generale

L'art. 19 comma 1 del Codice stabilisce che le Stazioni Appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Tali obblighi si estendono alle PAD in quanto elemento essenziale dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

I requisiti indicati nel seguito assicurano il rispetto delle disposizioni di transizione digitale fissate dal Codice, dal CAD e dalle altre norme di carattere generale, in quanto compatibili con la natura giuridica dei soggetti destinatari delle presenti Regole tecniche (vedi Nota 5 *infra*). Essi costituiscono un elemento di conformità che è complementare rispetto al possesso dei requisiti di certificazione descritti più avanti.

Le presenti Regole tecniche fanno salva l'applicazione, da parte delle PAD, delle linee guida AGID che disciplinano in modo dettagliato alcuni componenti del sistema informativo della PA (ad esempio lo sviluppo e l'accessibilità ai servizi digitali, la sicurezza, la gestione documentale, le piattaforme, le banche dati, l'interoperabilità interna e l'interoperabilità transfrontaliera).

In tale contesto, resta fermo l'obbligo per i Gestori PAD, di rispettare i requisiti derivanti fissati dalla normativa loro applicabile e segnatamente dai seguenti atti:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “CAD”, in relazione al rispetto degli obblighi di digitalizzazione;

- Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e s.m.i., in relazione ai dati e alle informazioni da gestire e rendere fruibili in formato aperto;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i., in relazione alla semplificazione dell'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
- Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione⁷ (articolo 14-bis del CAD) che, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato, fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche;

nonché le linee guida adottate da AGID, tra cui in particolare:

- Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate ai sensi dell'articolo 71 del CAD;
- Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici previste dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo dei Gestori PAD, di monitorare costantemente la pubblicazione di norme, linee guida e regole tecniche al fine di assicurare la conformità delle PAD e dei servizi dalle stesse erogati, anche nel caso di acquisizione di componenti software sviluppati da terzi.

3.1.2 Obblighi di transizione digitale e monitoraggio

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 18-bis del CAD, AGID *“esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione”* e agisce d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, per accertare le relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD⁸.

⁷ d.P.C.M. 3 dicembre 2024, di approvazione dell'aggiornamento 2025 del vigente *“Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026”*.

⁸ Si tratta, in particolare: a) pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) società a controllo pubblico, come definite nel [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

Dal punto di vista oggettivo, le PAD devono rispettare i principi e le disposizioni del CAD (comprese Linee guida e Piano Triennale) riguardanti, tra gli altri, la formazione, gestione e conservazione dei documenti, l'accessibilità, l'interoperabilità tecnica MoDI, la sicurezza, i dati aperti. Inoltre, devono rispettare ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, tra cui in primis le disposizioni del Codice.

In tale contesto, i dati acquisiti dalla BDNCP per il tramite delle PAD, costituiscono la principale fonte dei dati aperti pubblicati dall'ANAC su scala nazionale, elemento essenziale ai fini del monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici che comprende tutte le fasi: dalla programmazione all'esecuzione.

3.2 Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni

I Gestori PAD sono soggetti alla normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni e, quale titolo ai fini della certificazione PAD, assicurano che le infrastrutture digitali e i servizi cloud utilizzati per il funzionamento delle PAD rispettino i requisiti del Decreto Direttoriale n. 21007/2024 del 27 giugno 2024 (REG_ACN), con un livello di adeguamento o di qualificazione, a seconda del soggetto erogante, che corrisponda alla classificazione dei dati e dei servizi digitali operata dall'Amministrazione utilizzatrice ai sensi del medesimo Regolamento Cloud.

Il Gestore PAD deve comunicare ad AGID ai fini della certificazione e rendere pubblico il livello della qualificazione ottenuta al fine di consentire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la verifica di compatibilità con la propria classificazione dei dati gestiti dalla PAD.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti classificano i propri dati e servizi digitali secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e utilizzano PAD con qualificazione REG_ACN di livello adeguato a tale classificazione.

I Gestori PAD devono assicurare che le PAD siano sviluppate secondo le Linee Guida AGID per lo sviluppo sicuro del software, anche nel caso in cui acquisiscano componenti PAD sviluppati da terzi.

3.3 Requisiti funzionali

I requisiti e i titoli richiesti ai Gestori e alle PAD ai fini dell'iscrizione nel Registro delle piattaforme certificate tenuto da ANAC, sono suddivisi in quattro classi:

1. requisiti funzionali generali di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice (Classe 1), specificati nel paragrafo 3.3.1;
2. requisiti funzionali specifici di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice (Classe 2) specificati nel paragrafo 3.3.2;
3. requisiti per l'interoperabilità (Classe 3) specificati nel paragrafo 3.3.3;
4. requisiti di procedure end-to-end (Classe 4) specificati nel paragrafo 3.3.4.

Il Gestore che utilizza componenti PAD sviluppati da terzi deve verificare se tali componenti hanno titoli e requisiti richiesti; in caso contrario deve provvedere direttamente ad ottenere i titoli richiesti prima di avviare la richiesta di certificazione della propria PAD

In Figura 1 vengono illustrate le azioni svolte in ciascuna delle attività del ciclo di vita digitale dei contratti di cui all'articolo 21 del Codice, raggruppate in fasi.




Figura 1 Le attività del ciclo di vita dei contratti pubblici raggruppate in fasi

In particolare:

- L'attività di programmazione prevede l'invio alla piattaforma SCP delle informazioni necessarie in relazione alla pianificazione triennale al fine di allineare la BDNCP;
- L'attività di progettazione prevede la predisposizione della documentazione per ciascuna delle gare programmate;
- L'attività di pubblicazione prevede tra l'altro la creazione del fascicolo di gara e la messa a disposizione agli OE e agli altri soggetti interessati della documentazione pubblica di gara;

-
- L'attività di affidamento comprende l'esecuzione della procedura di selezione degli operatori economici. In questa fase avvengono le comunicazioni formali tra SA e OE, la presentazione dell'offerta, la valutazione e l'aggiudicazione, con tutte le conseguenti comunicazioni tra la PAD e la infrastruttura centrale della BDNCP;
 - L'attività di esecuzione decorre dalla stipula del contratto e prevede la gestione digitale della fase di esecuzione del contratto con la contestuale trasmissione alla BDNCP, nel rispetto delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità, dei dati e delle informazioni che ne derivano. All'interno di questa fase rilevano la richiesta/autorizzazione del subappalto, le modifiche contrattuali nei limiti consentiti dal Codice, la consegna ed approvazione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori), le sospensioni, i controlli tecnici, contabili e amministrativi, i pagamenti, l'ultimazione delle attività, il collaudo/la verifica di conformità/regolare esecuzione delle opere, al fine di consentire il monitoraggio digitale della fase esecutiva, l'attivazione di meccanismi di early warning capaci di intercettare i momenti di criticità o stallo nell'avanzamento dei contratti pubblici, fornendo elementi utili alle stazioni appaltanti per il rispetto delle tempistiche previste dal Codice e l'attivazione di opportune misure rimediali. Tali meccanismi di early warning dovranno essere altresì resi disponibili all'ANAC ai fini della vigilanza sul corretto agire delle stazioni appaltanti.

3.3.1 Requisiti generali (Classe 1)

I requisiti di Classe 1 sono requisiti funzionali generali, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice e sono raggruppati nei seguenti macro requisiti:

[3.3.1.1] Accesso digitale alla piattaforma;

[3.3.1.2] Registrazione, profilazione e delega;

[3.3.1.3] Tracciabilità;

[3.3.1.4] Comunicazioni digitali.

Il paragrafo 2.1 dell'Allegato 2 contiene la checklist per i requisiti di Classe 1.

3.3.2 Requisiti specifici (Classe 2)

I requisiti di Classe 2 sono requisiti funzionali specifici, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice e sono raggruppati nei seguenti macro requisiti:

- [3.3.2.1] Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- [3.3.2.2] Accesso elettronico alla documentazione di gara;
- [3.3.2.3] Presentazione del DGUE;
- [3.3.2.4] Presentazione delle offerte;
- [3.3.2.5] Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- [3.3.2.6] Rispetto del principio del *once only*;
- [3.3.2.7] Rispetto dei termini per la pubblicità legale di bandi e avvisi sopra e sotto soglia comunitaria;
- [3.3.2.8] Informazione ai candidati e agli offerenti.

Il paragrafo 2.2 dell'Allegato 2 contiene la checklist per i requisiti di Classe 2. Il paragrafo 2.5 dell'Allegato 2 contiene la checklist sul contenuto del fascicolo di gara.

3.3.3 Requisiti di interoperabilità (Classe 3)

I requisiti di Classe 3 riguardano gli aspetti di interoperabilità dei componenti PAD e sono raggruppati nei seguenti macro requisiti:

- [3.3.3.1] La piattaforma **deve** essere conforme al modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MoDI) specificato nell'Allegato 1, paragrafo 4;
- [3.3.3.2] La PAD **deve** interagire con gli e-service ANAC richiamati tramite la PDND;
- [3.3.3.3] La PAD **deve** gestire gli errori.

Il paragrafo 2.3 dell'Allegato 2 contiene la checklist per i requisiti di Classe 3.

Il rispetto dei requisiti di Classe 3 è verificato dall'attestazione di ANAC che accerta la corretta esecuzione dei test di interoperabilità previsti nella checklist e il rispetto dei criteri di certificazione di Classe 3 previsti nel paragrafo 2.1 dell'Allegato 2, dove sono anche specificati i requisiti in termini di test minimi obbligatori per l'Area funzionale corrispondente.

3.3.4 Requisiti di esecuzione di procedure end-to-end (Classe 4)

I requisiti di Classe 4 riguardano lo svolgimento di una procedura di gara completa della quale devono essere gestiti dalla PAD tutti i flussi di lavoro previsti, deve essere garantita l'applicazione del principio del *once only*, la corretta integrazione con la BDNCP e la gestione del fascicolo di gara.

I flussi di lavoro gestiti dalle PAD per l'esecuzione della procedura di gara coinvolgono più Aree funzionali. Ai fini della valutazione dei requisiti di Classe 4, le Aree sono state raggruppate in due diversi ambiti: *Indizione* ed *Esecuzione* a seconda della procedura svolta.

Il rispetto dei requisiti di Classe 4 è soggetto alla valutazione di un Organismo di valutazione della conformità che accerta la corretta esecuzione dei test delle procedure end-to-end previste nella checklist di cui al paragrafo 2.4 dell'Allegato 2.

Con la verifica dei requisiti di Classe 4 sono accertati anche i corrispondenti requisiti di Classe 1 e 2 e il possesso delle attestazioni ANAC per i requisiti di Classe 3.

I criteri di certificazione di Classe 4 sono definiti nel paragrafo 1.5 dell'Allegato 2, dove sono definiti anche i test minimi obbligatori in base agli ambiti (*Indizione* ed *Esecuzione*), previsti.

La Certificazione PAD

4.1 Principi generali

La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale si basa su principi generali ispirati agli standard internazionali di settore e ha tra i suoi obiettivi principali, la verifica della conformità alle specifiche tecniche definite per l'interoperabilità con le piattaforme nazionali (PDND, BDNCP). Questo processo si basa su:

- Requisiti specifici funzionali, di interoperabilità e di sicurezza;
- Modalità di test e verifica basate sugli standard internazionali di settore, per garantire trasparenza, affidabilità e replicabilità dei risultati;
- Involgimento di soggetti terzi accreditati, per condurre verifiche imparziali e oggettive.

Il processo di certificazione delle PAD si pone l'obiettivo di definire una linea di base chiara e precisa dei requisiti legali, di sicurezza, funzionali e tecnici che le piattaforme devono rispettare al fine di garantire affidabilità, sicurezza, uniformità di funzionamento ed aumentare la qualità dei servizi forniti.

La certificazione di piattaforma è pertanto uno strumento a supporto della conformità alle prescrizioni nazionali, alle disposizioni delle direttive dell'UE e all'attuazione delle migliori prassi.

La certificazione PAD riguarda i requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 3.2 e i requisiti funzionali del ciclo di vita digitale dei contratti di cui al paragrafo 3.3 e si basa sulla verifica dei titoli acquisiti dai Gestori, abilità l'iscrizione nel Registro delle Piattaforme certificate e garantisce la SA rispetto all'utilizzo di PAD conformi.

Il processo di certificazione definito nelle presenti Regole tecniche prevede:

-
- la definizione da parte di AGID delle liste di controllo dei requisiti da soddisfare (**checklist**) per i requisiti funzionali descritti al paragrafo 3.3 e riportate nell’Allegato 2 delle presenti Regole tecniche;
 - il coinvolgimento di organismi di valutazione della conformità di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento secondo ISO/IEC 17065), accreditati come organismi di certificazione che opereranno sul campo per la verifica e il rilascio dei titoli dei requisiti di Classe 4;
 - il rilascio dell’attestazione dei requisiti di Classe 3 da parte di ANAC;
 - il rilascio dei titoli di sicurezza.

Le checklist riportate nell’Allegato 2 delle presenti Regole tecniche, sono modulari per consentire la certificazione di piattaforme che implementano anche solo alcune delle attività del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, e sono comprensive di tutti i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.3.

I requisiti di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità e le relative modalità operative, come le regole per il rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca e il contenuto del certificato di terza parte, sono stabiliti da Accredia di concerto con AGID.

4.2 Gestione del processo di certificazione

AGID raccoglie e verifica l’adeguatezza delle informazioni comunicate dal Gestore relative ai requisiti e titoli oggetto della certificazione.

In caso di esito positivo, AGID invia tali informazioni ad ANAC per la gestione del Registro delle Piattaforme Certificate (RPC).

AGID comunica ad ANAC ogni rilascio, aggiornamento o revoca della certificazione PAD, con i dati necessari ad identificare il Gestore e la PAD (con la relativa versione) per consentire l’aggiornamento del Registro delle piattaforme certificate.

AGID verifica la sussistenza di tutti i titoli previsti. In caso di verifica negativa anche di un solo titolo, viene disposta la cancellazione dal Registro delle piattaforme certificate.

Nei casi in cui, a seguito di una segnalazione⁹, AGID rilevi una situazione di non conformità nella trasmissione alla BDNCP delle informazioni obbligatoriamente previste da ANAC, avvia con proprio provvedimento e avvia gli accertamenti necessari e può disporre la cancellazione dal Registro.

4.3 Registro delle Piattaforme Certificate

A seguito delle verifiche positive effettuate da AGID in base alla documentazione trasmessa con la richiesta di certificazione, il Gestore e la PAD sono iscritti in RPC.

Il Registro delle piattaforme certificate, gestito da ANAC, è composto da 4 sezioni:

- Gestori PAD
- PAD certificate
- Soggetti interessati ad ottenere l'attestazione ANAC
- Componenti sw che svolgono le funzioni dei requisiti di Classe3

Le informazioni necessarie per popolare e aggiornare il Registro delle piattaforme sono comunicate da AGID ad ANAC.

Delle 4 sezioni di cui è composto il Registro, solo quelle relative alle PAD certificate con i relativi Gestori sono le informazioni rese disponibili alle SA, pubblicamente accessibili tramite il RPC.

Le altre informazioni sono funzionali all'implementazione del modello d'interoperabilità e consentono una continuità con l'attuale operatività.

Il Registro della Piattaforma Certificate (RPC) è strettamente coinvolto nell'assegnazione degli attributi certificati nell'ambito della PDND quale fonte "autorizzativa" per ottenere l'accesso agli e-service di ANAC.

In particolare, il modello di interoperabilità prevede, tramite RPC, l'adesione alla PDND per lo svolgimento dei test in ambiente di collaudo PDND necessari all'ottenimento dell'attestazione per i requisiti di Classe 3 rilasciato da ANAC.

⁹ «Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» (articolo 23, comma 7 del Codice).

RPC consente inoltre il passaggio finale della PAD in ambiente di produzione PDND a seguito dell'ottenimento della certificazione.

Schema operativo del processo di certificazione

In questo capitolo sono definite le modalità operative del procedimento tecnico-amministrativo per la certificazione di una PAD.

Sul sito di AGID sono pubblicate le modalità per richiedere abilitazione all'ambiente di collaudo PDND e per presentare la richiesta di certificazione di una PAD.

5.1 Processo di Certificazione

Il procedimento definito nelle presenti Regole tecniche per la certificazione di una PAD è a carico del Gestore che, preliminarmente all'invio della richiesta di certificazione ad AGID, deve ottenere i titoli previsti. In particolare, deve richiedere l'abilitazione all'ambiente di collaudo PDND ed avere superato positivamente i test di interoperabilità con la BDNCP.

Se il Gestore utilizza componenti software sviluppati da terzi deve verificarne la conformità alle presenti Regole tecniche. Deve accertarsi per esempio se i componenti PAD che svolgono le funzioni dei requisiti di Classe 3 siano in possesso dell'attestazione ANAC.

5.2 Abilitazione all'ambiente di collaudo PDND per i test di Classe 3

L'abilitazione all'ambiente di collaudo PDND per i test di Classe 3 è definita nell'Allegato 1, paragrafo 3.3.

A seguito dell'esecuzione positiva dei test, ANAC rilascia l'attestato di superamento dei test ed aggiorna il Registro delle piattaforme certificate.

5.3 Avvio dell'istanza di certificazione da parte dei Gestori della PAD

Di seguito è riportato l'elenco dei titoli che il Gestore PAD deve raccogliere ai fini della certificazione della PAD:

-
1. Sicurezza: Qualificazione o attestazione ACN (cfr par 3.2)
 2. Interoperabilità: Attestazione ANAC per i requisiti di Classe 3 (cfr par 3.3.3 e par 5.2)
 3. Procedure end-to end: certificato rilasciato dal CAB per i requisiti di Classe 4 (cfr par 3.3.4)

I passi da eseguire da parte del Gestore per avviare la richiesta di certificazione sono i seguenti:

- Il Gestore PAD raccoglie tutti i titoli richiesti per la certificazione;
- Il Gestore predispone ed invia la richiesta di certificazione della PAD ad AGID comprensiva di tutti i titoli secondo le istruzioni presenti sul sito di AGID;
- AGID verifica la completezza e la correttezza dei titoli trasmessi e in caso positivo comunica ad ANAC le informazioni necessarie per l'iscrizione del Gestore e della PAD in RPC;
- Lo stato della PAD in RPC assume il valore di “CERTIFICATA”.

Ulteriori requisiti del Gestore

6.1 Caratteristiche specifiche del Gestore PAD

In taluni casi, la figura del Gestore PAD può coincidere con la Stazione Appaltante (SA). Laddove non si configurasse tale fattispecie, il rapporto tra Gestore e SA deve essere regolato da un accordo contrattuale tra le Parti, con cui il Gestore assume su di sé formalmente la responsabilità per le attività svolte e connesse al ciclo di vita dei contratti pubblici.

L'accordo contrattuale tra le Parti regola anche i livelli di qualità dell'attività del Gestore, al fine di stabilire i servizi offerti agli utenti della PAD e quelli di supporto alla SA.

Nel caso in cui la PAD preveda l'accesso con credenziali rilasciate dalla SA attraverso un processo dalla stessa definito conformi al requisito [3.3.1.1-1] e requisito [3.3.1.1-2] lett. a), l'accordo contrattuale deve prevedere la presa di responsabilità da parte della SA ad effettuare correttamente il riconoscimento degli utenti cui sono associate tali credenziali.

Qualora la PAD si integri col sistema di gestione delle identificazioni e degli accessi (IAM, Identity and Access Management) della SA, l'accordo contrattuale deve prevedere la presa di responsabilità da parte della SA a gestire correttamente il proprio sistema IAM.

Nell'ambito degli accordi contrattuali con la SA, il Gestore svolge le seguenti attività:

- abilitazione degli utenti e/o delegati mediante le funzioni di cui ai requisiti [3.3.1.1] e [3.3.1.2];
- gestione della PAD in relazione alle attività connesse con la messa a disposizione di servizi e comunicazioni verso gli utenti;
- gestione delle attività di tracciamento mediante le funzioni di cui al requisito [3.3.1.3];
- attività di anonimizzazione e/o aggregazione sulla totalità dei dati acquisiti e gestiti, nonché la messa a disposizione degli stessi in formato aperto secondo le previsioni del CAD;
- monitoraggio del funzionamento della piattaforma a supporto del miglioramento ed evoluzione della stessa (analisi, ricerca e sviluppo).

In ognuna di tali attività, il Gestore è nominato responsabile del trattamento e deve assicurare la protezione dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa nazionale e unionale.

Intelligenza Artificiale e automazione nelle PAD

L'implementazione di funzionalità di Intelligenza Artificiale (IA) nelle PAD deve essere conforme alla previsione normativa di cui agli artt. 19 e 30 del Codice e tenere conto dei principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale fissati dalla legge sull'Intelligenza artificiale (L. n° 132/2025). Essa promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità e garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

Con riferimento all' implementazione di funzionalità IA nella PAD, le presenti Regole tecniche forniscono indicazioni che si focalizzano essenzialmente su trasparenza, controllo umano, non discriminazione e sicurezza come elementi qualificanti nella gestione di procedure di approvvigionamento digitale.

7.1 Riconoscimento del potenziale e base normativa

L'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici richiama esplicitamente l'uso di procedure automatizzate, che utilizzano soluzioni tecnologiche inclusa l'intelligenza artificiale (IA), nel ciclo di vita dei contratti pubblici nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Questa disposizione riconosce il potenziale significativo dell'IA per ottimizzare e razionalizzare diverse fasi del processo di approvvigionamento, dalla pianificazione all'esecuzione, contribuendo a migliorare l'efficienza, la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa. Le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) rappresentano il veicolo naturale per l'integrazione di tali tecnologie nell'ecosistema degli appalti pubblici.

7.2 Ambiti applicativi potenziali nelle PAD

Le funzionalità basate sull'IA possono supportare le stazioni appaltanti e gli operatori economici in molteplici attività. A titolo esemplificativo, l'IA può essere impiegata per:

-
- Supporto alla Progettazione di Gara: Analisi predittiva dei rischi, suggerimenti per la definizione dei criteri di valutazione, verifica automatica della completezza e coerenza della documentazione di gara.
 - Analisi e Valutazione delle Offerte: Classificazione automatica dei documenti presentati dagli operatori economici, estrazione e confronto di dati strutturati, supporto alla valutazione degli aspetti qualitativi delle offerte tecniche (identificando elementi rilevanti o pattern specifici), individuazione di potenziali offerte anomale sulla base di indicatori predefiniti.
 - Gestione della Procedura: Automazione di comunicazioni standardizzate, monitoraggio delle scadenze, supporto alla gestione del contenzioso tramite analisi della documentazione.
 - Fase Esecutiva: Monitoraggio avanzato dell'esecuzione contrattuale, analisi predittiva di possibili ritardi o criticità, supporto alla gestione della contabilità e dei pagamenti.
 - Elaborazioni statistiche e analisi predittive rispetto a procedure di approvvigionamento simili, allo scopo di ottimizzare processi e trovare forme di potenziali aggregazioni.

7.3 Principi fondamentali per un'implementazione responsabile

L'introduzione dell'IA nelle PAD, pur offrendo notevoli vantaggi, solleva questioni di natura etica, giuridica e tecnica. L'adozione di queste tecnologie deve avvenire in un quadro di responsabilità e affidabilità, garantendo il rispetto dei diritti di tutti gli attori coinvolti e la piena accountability del processo decisionale. In linea con il quadro normativo europeo (AI Act) ed il quadro nazionale, comprese le linee guida di AGID, in ragione delle rispettive competenze, qualsiasi implementazione di IA nelle PAD dovrà inderogabilmente aderire ai principi di:

- Trasparenza: Deve essere sempre chiaramente indicato all'utente (sia esso appartenente alla stazione appaltante o un operatore economico) quando interagisce con un sistema IA o quando un output è stato generato o influenzato da esso. Devono essere rese disponibili informazioni comprensibili sulle capacità, i limiti e le finalità generali del sistema IA utilizzato.
- Spiegabilità (Explainability): I risultati e le decisioni prodotti o supportati dall'IA devono essere, per quanto tecnicamente possibile, spiegabili. Ciò significa che

deve essere possibile ricostruire la logica (anche se semplificata) che ha portato a un determinato output (es. un'analisi, una classificazione, un punteggio, una segnalazione), permettendo così una valutazione critica e informata da parte dell'utente umano.

- Non-discriminazione ed Equità: È necessario prevenire l'introduzione o l'amplificazione di bias negli algoritmi. Le PAD devono implementare misure tecniche e organizzative per garantire che i sistemi IA utilizzati non producano risultati discriminatori nei confronti degli operatori economici sulla base di fattori irrilevanti o illeciti. Ciò richiede un'attenta selezione e una governance rigorosa dei dati di addestramento oltre a un monitoraggio continuo delle performance per rilevare eventuali derive discriminatorie.
- Robustezza, Sicurezza e Accuratezza: I sistemi IA devono dimostrare un adeguato livello di accuratezza, resilienza e sicurezza (inclusa la cybersicurezza) rispetto agli usi previsti. Devono essere protetti da manipolazioni e funzionare in modo affidabile nelle diverse condizioni operative.
- Supervisione e Controllo Umano (Human Oversight): Principio cardine è che nessuna decisione con impatti giuridico-economici rilevanti (come l'ammissione/esclusione di un operatore, la valutazione di un'offerta, l'aggiudicazione o la risoluzione di un contratto) può essere demandata a un sistema automatico. Deve sempre essere necessario un intervento diretto per prendere tali decisioni e essere garantita la possibilità di supervisione, validazione e, se necessario, correzione o annullamento da parte di personale umano qualificato della stazione appaltante. L'IA deve rimanere uno strumento di supporto alla decisione umana, non un sostituto. Al fine di correttamente individuare le misure di supervisione e controllo umano, si raccomanda che il Gestore della PAD fornisca indicazioni circa il livello di autonomia operativa dello specifico sottosistema di IA, funzionale alla determinazione della decisione finale.

7.4 Necessità di tracciabilità per il RUP

Corollario fondamentale dei principi di trasparenza e spiegabilità è la necessità di garantire la piena tracciabilità degli output generati dall'IA e delle operazioni del sistema (cd. logging). Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), o altro personale incaricato della gestione della procedura, deve poter accedere agevolmente alle informazioni essenziali che hanno

costituito la base per l'elaborazione di un determinato risultato da parte del sistema IA. Questo include la possibilità di identificare i dati di input utilizzati, i parametri principali considerati dal sistema e la correlazione tra questi elementi e l'output fornito. Tale tracciabilità è indispensabile per permettere al RUP di esercitare efficacemente la supervisione umana, di verificare la coerenza e la legittimità delle elaborazioni IA e di motivare adeguatamente le decisioni finali assunte dalla stazione appaltante.

7.5 Integrazione nelle Regole tecniche e nel processo di conformità

I principi sopra enunciati sono requisiti raccomandati per le PAD che implementano funzionalità IA. La verifica da parte di un Organismo di valutazione di conformità dovrebbe pertanto prevedere un audit specifico dei sistemi che si potrebbe basare inizialmente su.

- Dichiarazione di eventuale utilizzo di componenti IA e funzionalità supportate.
- Attestazione di aderenza ai principi fondamentali di trasparenza, spiegabilità, non-discriminazione, robustezza e supervisione umana, fornendo documentazione adeguata sulle misure tecniche e organizzative implementate.
- Tracciabilità degli input e degli output per il RUP e la possibilità di disattivare tutte o parte delle funzionalità realizzate mediante IA.

7.6 Classificazione del rischio nell'utilizzo dell'IA

Nell'ambito dell'AI Act UE viene richiesta la classificazione del rischio con conseguente attribuzione di responsabilità.

Per i sistemi classificati ad alto rischio e per i sistemi classificati a rischio limitato e soggetti all'art.50 dell'AI Act si applica quanto previsto dallo stesso. Per i sistemi a rischio limitato, minimo o nullo, si applicano le linee guida referenziate dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Le disposizioni delle presenti Regole tecniche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di AGID del provvedimento con il quale sono adottate di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La verifica del possesso dei titoli che prevede il coinvolgimento degli Organismi di valutazione accreditati (CAB) è effettuata, fino alla piena operatività degli stessi e all'avvio delle conseguenti attività di verifica, con le seguenti modalità:
 - a) per le richieste di nuove certificazioni, i Gestori PAD dichiarano il possesso dei requisiti di Classe 1 e Classe 2 mediante un'autodichiarazione, secondo il modello definito da AGID basato sulle checklist di cui all'Allegato 2;
 - b) per le certificazioni in scadenza nel 2026, entro 30 gg dall'entrata in vigore delle presenti Regole tecniche, i Gestori PAD devono trasmettere ad AGID l'elenco dettagliato e la pianificazione temporale degli eventuali interventi che si impegnano ad implementare gradualmente entro i successivi 180 giorni per garantire la piena conformità delle PAD alle presenti Regole tecniche.
- La trasmissione degli elenchi e piani di cui al punto b) determina il rinnovo delle certificazioni già ottenute fino all'avvio delle attività di verifica da parte dei CAB, fatte salve le eventuali verifiche intermedie sulle autodichiarazioni di cui al punto a) e la documentazione di cui al punto b) che AGID, ANAC, DTD e ACN si riservano di valutare.
3. Le disposizioni delle presenti Regole tecniche sono aggiornate, con le medesime modalità con cui sono adottate, al mutare del quadro normativo vigente nazionale ed europeo e/o a seguito di evoluzioni tecnologiche o architetturali.
4. L'aggiornamento di un allegato esistente o la predisposizione di un nuovo allegato sono effettuati da AGID, sentite ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e ACN.

-
5. Per effetto dell'aggiornamento dell'Allegato 2 “Checklist per la certificazione delle PAD”, AGID, in raccordo con ANAC, può disporre un riesame della certificazione rilasciata, anche prima della sua scadenza.
 6. AGID pubblica sul sito istituzionale specificazioni, chiarimenti, note informative e casi esemplificativi su aspetti che non richiedono la modifica delle previsioni delle presenti Regole tecniche e/o dei relativi Allegati.